



Aeroporti di Milano

Manuale per la redazione del
Fascicolo Tecnico Prevenzione Incendi

INDICE

1. Premessa	3
2. Aspetti generali	3
3. Normative di riferimento.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
4. Classificazione dell'area aeroportuale	4
5. Certificato Prevenzione Incendi.....	5
6. Reazione al fuoco dei materiali.....	5
7. Carico di Incendio	Errore. Il segnalibro non è definito.
8. Documentazione da presentare a fine dei lavori	5

1. Premessa

La regolamentazione vigente (D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151) individua le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e disciplina, per il deposito dei progetti, per l'esame dei progetti, per le visite tecniche, per l'approvazione di deroghe a specifiche normative, la verifica delle condizioni di sicurezza antincendio che sono attribuite al competente Comando Territoriale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Per quanto sopra, Il presente documento "Manuale tecnico per la redazione del Fascicolo Tecnico Prevenzione Incendi" ha lo scopo di fornire le linee guida, ai fini della Reazione al fuoco dei materiali utilizzati durante i lavori, nelle varie fasi di esecuzione dei singoli interventi infrastrutturali, per nuove realizzazioni e/o ristrutturazioni all'interno degli Aeroporti di Linate e Malpensa.

Verranno date di seguito indicazioni per i documenti e le certificazioni da produrre ai fini della formazione del Fascicolo Tecnico di Prevenzione Incendi da presentare al comando dei VV.F.

Le Certificazioni e dichiarazioni, secondo quanto specificato nel Decreto D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, sono atte a comprovare che gli elementi costruttivi, i prodotti, i materiali, le attrezzature, i dispositivi e gli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendi, sono stati realizzati, installati o posti in opera secondo la regola dell'arte, in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio;

2. Aspetti generali

È stato pubblicato il 22 settembre sulla G.U. il D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, lo schema di regolamento per la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi.

Il 7 agosto 2012 è stato firmato dal Ministro dell'interno il decreto, pubblicato il 22 settembre, predisposto ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, concernente la semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi.

Il nuovo regolamento, recependo quanto previsto dalla legge del 30 luglio 2010, n. 122 in materia di snellimento dell'attività amministrativa, individua le attività soggette alla disciplina della prevenzione incendi ed opera una sostanziale semplificazione relativamente agli adempimenti da parte dei soggetti interessati.

La nuova disciplina tiene ovviamente conto degli effetti che l'avvento della segnalazione certificata di inizio attività (legge n. 122/2010) dispiega, seppure con le limitazioni già descritte, sui procedimenti di competenza del Corpo Nazionale, nonché di quanto previsto dal regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le attività produttive (S.U.A.P.), di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160.

In primo luogo, il nuovo regolamento attualizza l'elenco delle attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi e, introducendo il principio di proporzionalità,

correla le stesse a tre categorie, A, B, C, individuate in ragione della gravità del rischio piuttosto che della dimensione o, comunque, del grado di complessità che contraddistingue l'attività stessa.

In secondo luogo, il provvedimento individua, per ciascuna categoria, procedimenti differenziati, più semplici rispetto agli attuali procedimenti, con riguardo alle attività ricondotte alle categorie A e B.

Grazie alla individuazione di distinte categorie, A, B e C, è stato possibile effettuare una modulazione degli adempimenti procedurali e, in particolare:

- nella categoria A sono state inserite quelle attività dotate di 'regola tecnica' di riferimento e contraddistinte da un limitato livello di complessità, legato alla consistenza dell'attività, all'affollamento ed ai quantitativi di materiale presente;
- nella categoria B sono state inserite le attività presenti in A, quanto a tipologia, ma caratterizzate da un maggiore livello di complessità, nonché le attività sprovviste di una specifica regolamentazione tecnica di riferimento, ma comunque con un livello di complessità inferiore al parametro assunto per la categoria 'superiore';
- nella categoria C sono state inserite le attività con alto livello di complessità, indipendentemente dalla presenza o meno della 'regola tecnica'.

In linea con quanto stabilito dal nuovo quadro normativo generale, sono state quindi aggiornate e riadattate le modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di Prevenzione Incendi, per ciò che attiene la valutazione dei progetti, i controlli, il rinnovo periodico di conformità antincendio, la deroga, il nulla osta di fattibilità, le verifiche in corso d'opera, la voltura, prevedendo sia il caso in cui l'attivazione avvenga attraverso lo Sportello Unico per le attività produttive sia l'eventualità che si proceda direttamente investendo il Comando Provinciale VV.F. competente per territorio.

3. Classificazione dell'area aeroportuale

Il D.P.R. 01/08/2011 n.151 stabilisce che le lavorazioni effettuate nelle attività di "Aerostazioni Passeggeri" oggetto del presente manuale, rientrano in:

- **categoria C**
- **attività n.78 (principale):** aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m²

4. Reazione al fuoco dei materiali

Tutti i materiali da costruzione e relativi allestimenti, dovranno avere una classe di reazione al fuoco conforme, per le aerostazioni a quanto previsto dal D.M. 17 luglio 2014, all'esterno delle aerostazioni conforme al progetto di prevenzione incendi approvato per l'edificio in oggetto.

L'Appaltatore/Operatore dovrà in tal senso consegnare a S.E.A. le relative copie delle omologazioni rilasciate dal Ministero degli Interni (o certificato di conformità con marchio CE, per prodotti con norma armonizzata) unitamente alle "Dichiarazione inerente i prodotti impiegati" compilate ciascuna per ogni materiale o arredo firmate da un tecnico abilitato.

Non sarà in alcun modo possibile utilizzare pannelli o elementi che contengano poliuretano espanso anche se con certificato di Classe 1.

5. Certificato Prevenzione Incendi

Nel caso di allestimento di spazi commerciali, l'Operatore dovrà redigere una Relazione del carico d'incendio degli spazi assegnati che prevede il non superamento dei valori considerati nel progetto di Prevenzione Incendi, trasmesso all'Operatore stesso all'inizio della fase progettuale.

L'Operatore assegnatario di spazi all'esterno delle Aerostazioni, qualora negli spazi assegnati eserciti una delle attività indicate nel DPR 151/2011, è tenuto a richiedere il Certificato di Prevenzione Incendi secondo le vigenti procedure, sviluppando un progetto specifico in accordo con S.E.A.

6. Documentazione da presentare a fine dei lavori

A conclusione delle lavorazioni e comunque prima dell'apertura dell'attività, è tassativamente necessario che vengano consegnate a SEA la seguente documentazione suddivisa secondo le schede sottoelencate:

scheda 1.	Strutture in cemento armato – Carpenterie metallica
scheda 2.	Strutture separanti – Controsoffitti – Pareti
scheda 3.	Elementi di chiusura
scheda 4.	Impianto elettrico (rif. D.M. 37/08)
scheda 5.	Impianto meccanici (rif. D.M.37/08)
scheda 6.	Rilevazione incendi
scheda 7.	Impianto di evacuazione fumo e calore
scheda 8.	Elementi di sigillatura
scheda 9.	Rivestimenti
scheda 10.	Arredi

La documentazione dovrà essere prodotta, in formato elettronico, trasmessa a SEA nella seguente modalità:

- n° 3 copie in formato cartaceo timbrate e firmate in originale;
- n° 3 copie in formato digitale relativa ai documenti timbrati e firmati